

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3053

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA

Presentato il 18 luglio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è una filiazione della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), costituita nel 1960 allo scopo di erogare prestiti a condizioni di particolare favore, grazie all'utilizzo di contribuzioni dei paesi membri industrializzati, ai paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo.

L'IDA, per poter svolgere la propria attività finanziaria, tenuto conto della durata dei prestiti concessi e dell'adeguamento progressivo dei costi dei progetti da finanziare, è costretta periodicamente, sino a quando i rientri non la renderanno autosufficiente, a ricostituire le proprie risorse con i contributi dei paesi donatori.

L'Italia è entrata a far parte dell'IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il nostro paese ha quindi partecipato a tutte le successive ricostituzioni delle risorse dell'Associazione. In particolare si sono avute sino ad ora sei ricostituzioni delle risorse, alle quali l'Italia, partendo da un contributo iniziale fissato alla data del 1° gennaio 1960 nella misura di 18,16 milioni di dollari, ha regolarmente aderito. I successivi contributi dell'Italia sono stati di 30 milioni di dollari USA alla prima ricostituzione; di 48.360.000 dollari USA alla seconda ricostituzione; di dollari USA 96.720.000 alla terza; di dol-

lari USA 181.350.000 alla quarta; di dollari USA 259.900.000 alla quinta e di dollari USA 462 milioni alla sesta ricostituzione.

La sesta ricostituzione doveva coprire il triennio 1981-1983. È proprio in questi anni, comunque, che gli Stati Uniti d'America cominciano a manifestare un atteggiamento negativo nei confronti della cooperazione multilaterale e più favorevole alla cooperazione bilaterale.

Sulla scia di tale nuovo orientamento gli Stati Uniti diluivano nel tempo il proprio contributo alla sesta ricostituzione, facendo così allungare a tutto il 1984 il periodo ricoperto dalla stessa e creando, nel contempo, per tale anno un buco di risorse che metteva l'IDA nella impossibilità di operare. I paesi industrializzati, ad esclusione naturalmente degli USA, reagirono a tale atteggiamento americano con uno sforzo congiunto teso a riempire, con la creazione di un Fondo speciale, il buco di risorse per l'anno 1984.

L'Italia ha partecipato a tale Fondo con un contributo di lire 125.728.430.000 autorizzato con legge 18 luglio 1984, n. 369.

Sono quindi iniziati i negoziati per la settima ricostituzione destinata a coprire il triennio 1985-1987.

Anche questo negoziato, a causa del perdurare dell'atteggiamento negativo da parte americana, è stato lungo e faticoso e si è concluso con l'accordo su un ammontare della ricostituzione inferiore non solo a quelle che erano state le proposte avanzate dalla Banca sulla base delle necessità minime di operatività dell'IDA, ma anche inferiore alla cifra che gli stessi paesi industrializzati, consci della gravità della situazione dei paesi più poveri, erano disposti a versare.

Infatti mentre la maggioranza dei paesi industrializzati erano pronti ad aderire ad una ricostituzione di 12 miliardi di dollari, l'accordo è stato raggiunto per un ammontare globale della ricostituzione di 9 miliardi di dollari.

Per l'Italia che, con il voto favorevole del proprio Governatore, ha aderito alla settima ricostituzione, sull'obiettivo totale

di 9 miliardi è prevista una quota di partecipazione di 387 milioni di dollari USA, pari a lire 611.736.580.000, al tasso di cambio dollaro-lira risultante dalla media dei tassi di cambio nel periodo 10 giugno - 9 dicembre 1983.

Il riferimento ad un tasso di cambio medio è stato concordato al fine di contenere gli effetti negativi dell'eccessiva volatilità dei cambi.

I pagamenti saranno effettuati in tre rate annuali a partire dal 1985.

La deludente conclusione del negoziato sulla settima IDA, in un momento in cui più si facevano sentire le pressioni derivanti dalla necessità di un maggiore finanziamento ai paesi più poveri del terzo mondo, e si imponeva alla ribalta internazionale, in tutta la sua drammaticità, il problema della situazione dei paesi del Sub-Sahara, ha peraltro indotto la Banca a cercare di convogliare quei contributi che i paesi industrializzati erano disposti a versare alla settima IDA, in un fondo speciale per interventi in questa regione.

Negoziazioni sono quindi iniziate tra la Banca e i paesi donatori che si sono concluse con la costituzione della *Special Facility per il Sub-Sahara*. Strumento finanziario a carattere eccezionale, amministrato dall'IDA e alimentato con contributi volontari.

L'ammontare del Fondo è fissato in un miliardo di dollari per il triennio 1985-1987.

Particolare attenzione è stata posta nella messa a punto delle norme riguardanti l'utilizzo delle risorse del Fondo. Queste saranno indirizzate solo a quei paesi della regione sub-sahariana che abbiano intrapreso programmi di stabilizzazione e di aggiustamento strutturale. Tale indirizzo è segno di una vera e propria svolta nella filosofia dell'aiuto tendente a coinvolgere e responsabilizzare i paesi destinatari in uno sforzo di ristrutturazione interna che li avvii ad un vero sviluppo, evitando il ripetersi di situazioni di eccezionale gravità. Su questa linea sono stati anche fissati, quali settori prioritari di intervento, l'agricoltura, le infrastrutture

di base, ed in generale la ristrutturazione industriale.

L'Italia ha assunto durante le negoziazioni per la creazione della *Facility* un ruolo attivo, ponendosi come elemento *leader* e fattore catalizzatore.

Ciò specificamente per le particolari caratteristiche e modalità operative del Fondo che rispondono, come già detto, alla esigenza, vivamente sentita, a che i paesi terzi partecipino attivamente al processo di accelerazione del proprio sviluppo.

Più in generale, la partecipazione dell'Italia alla *Facility*, come pure alla settima ricostituzione delle risorse dell'IDA, è in linea con l'orientamento di estrema apertura assunto dal nostro paese in merito alla politica di aiuto allo sviluppo, in particolare verso i paesi più poveri del terzo mondo.

Linea politica quanto mai attuale, perché particolarmente sentita e propugnata non solo dal Parlamento e dal Governo italiano, ma sostenuta anche dall'opinione pubblica nazionale.

La nostra partecipazione alla settima IDA, oltre alla *Facility* per il Sub-Sahara, consentirà alle imprese italiane di continuare a prendere parte alle gare di aggiudicazione delle commesse, collegate a questi due strumenti finanziari.

La partecipazione italiana alla *Facility*, alla fine del relativo negoziato, è stata annunciata nella misura di un contributo pari a 300 miliardi di lire, per il triennio 1985-1987, contributo che ha situato il nostro paese al primo posto tra i paesi partecipanti al Fondo.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 autorizza l'ammontare del contributo italiano alla settima ricostituzione delle risorse dell'IDA in lire 611.736.580.000; all'articolo 2 autorizza il contributo alla *Special Facility* nella misura di 300 miliardi di lire; all'articolo 3 stabilisce le modalità di erogazione dei fondi, e infine, all'articolo 4, contempla la necessaria norma di copertura finanziaria.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association* - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Ai fini previsti dal precedente comma è stabilito un contributo di lire 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

ART. 2.

È autorizzata altresì la partecipazione dell'Italia alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA, con un contributo di lire 300.000.000.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

ART. 3.

Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente

pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.